

1
2015

CENTRO
STUDI EPPI

OBBLIGO
CONTRIBUTIVO:
PRESTAZIONI
OCCASIONALI
E ATTRAZIONE
AL REDDITO
PROFESSIONALE



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI

Il presente documento si prefigge lo scopo di valutare l'obbligatorietà dell'iscrizione, e conseguente contribuzione, all'Eppi in ipotesi di prestazioni professionali occasionali e di esercizio abituale di prestazioni non rientranti nelle competenze specifiche del perito industriale. La disamina seguente, quindi, affronta il problema unicamente sotto l'aspetto previdenziale e non già sotto quello fiscale (obbligatorietà della partita IVA o meno).



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'articolo 2, comma 25, della legge di riforma del sistema pensionistico italiano

(la 335/95, cosiddetta legge Dini) statui che il Governo avrebbe dovuto emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale **<<in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi od elenchi>>**. La delega al Governo fu attuata con il decreto legislativo 103/96 che, ancora una volta, prevede che la tutela previdenziale avrebbe dovuto essere assicurata ai soggetti che **<<svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi>>**. Detta tutela deve essere assicurata anche a favore di coloro che **<<contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente>>**.

Stante questo dettato normativo, è di tutta evidenza che l'obbligo di tutela previdenziale sorga quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) Iscrizione ad albo professionale
- 2) Esercizio di attività autonoma professionale.

Il legislatore, quindi, non si è preoccupato di identificare concretamente in quali forme debba essere esercitata la libera professione, quanto di prevedere che *il semplice esercizio fosse produttivo ex se dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale di riferimento*. Ciò è tanto vero che l'articolo 6 del citato decreto legislativo 103/96 si limitava a prescrivere che il regolamento, che l'ente esponenziale di riferimento avrebbe dovuto adottare, dovesse indicare **<<la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato>>**, nonché **<<la fissazione di una misura minima del contributo annuale>>**.

La stessa previsione che l'obbligo di copertura previdenziale scatti anche a favore di coloro che **<<contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente>>** è chiaramente indicativa della circostanza che il legislatore non abbia condizionato la tutela all'esercizio "prevalente od abituale" della professione, quanto piuttosto – ancora una volta – al semplice esercizio.

Che l'esercizio della libera professione sia elemento sufficiente a far scattare l'obbligo contributivo deriva anche dalla lettura sistematica delle norme di riferimento. Il Regolamento Eppi, approvato dai Ministeri vigilanti, statuisce, infatti, che **<<i contributi minimi annuali>>** sono dovuti anche nell'ipotesi in cui il reddito sia "nullo o negativo".

Il problema della "non abitualità" dell'esercizio della professione emerse immediatamente, tant'è che il Ministero del Lavoro intervenne con apposita nota a firma dell'allora Ministro Salvi. A seguito di un interpello presentato da diverse casse di previdenza (ENPAP; ENPAB; EPPI; IPASVI; INPGI; ENPAIA e EPAP) sul lavoro occasionale, il Ministro aveva statuito: **<<In proposito si rileva che, per una coerente impostazione della problematica occorre preliminarmente distinguere l'ambito di**

applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26, dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995>>.

Il carattere dell'abitualità dell'espletamento dell'attività professionale è richiesto espressamente, quale presupposto legittimante l'obbligo assicurativo, per i soli soggetti destinatari del menzionato comma 26

(parasubordinati, venditori a domicilio).

Infatti, sia il raccordo previsto, nell'ambito di detta disposizione, con il regime fiscale e sia l'assenza di una prescrizione che ponga a carico di detti soggetti l'obbligo del contributo minimo annuale induce a ritenere, coerentemente, peraltro, al parere n. 881/98 del Consiglio di Stato, che lo svolgimento da parte della platea individuata dal comma 26 di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di entità trascurabile esoneri la stessa dagli obblighi sia assicurativi che fiscali. Situazione diversa, invece, si configura, ad avviso di questo Ministero, *per i destinatari del citato comma 25* (il Ministro si riferisce **all'articolo 2, comma 25, della legge 335/95** in forza della quale è stato attribuito al Governo di emanare il decreto legislativo 103/96 che ha dato vita alle casse di previdenza dei liberi professionisti), per i quali sia lo stesso comma che **l'articolo 1 del decreto legislativo n.103 del 1996**, che ne costituisce attuazione, pongono, *quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l'iscrizione in appositi albi od elenchi.*

Per detti destinatari, infatti, l'iscrizione all'albo ed il concreto dispiegamento dell'esercizio professionale, ancorché occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti di per sé a costituire il rapporto assicurativo e conseguenti effetti.

Ciò tra l'altro trova conferma **nell'art. 6, comma 4, del citato decreto n.103** che, nel definire il contenuto del regolamento previdenziale degli Enti interessati,

prevede espressamente, alla lettera c), la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

Circostanza questa che mette, peraltro, in luce la ratio sottostante all'intervento del legislatore del 1995 che, nel prevedere al comma 25 l'obbligatorietà della tutela previdenziale per i soggetti iscritti ad albi ed esercenti attività libero professionali, ha inteso assimilare il sistema contributivo di questi ultimi a quello vigente presso le preesistenti Casse dei liberi professionisti che, analogamente a quanto prescritto nella richiamata lettera c), **dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 103/96** prevede, in via generale, **<<il versamento di una contribuzione minima annuale.>>.**

Chiarito l'aspetto previdenziale, si pone il problema della conciliabilità dell'esercizio della libera professione sotto forma di prestazioni occasionali. Iniziamo, prima di tutto, a chiarire cosa si intenda per prestazioni occasionali.

L'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 statuisce che **<< Dalla disposizione di cui al comma 1 (contratti a progetto) sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo>>.**

Il successivo comma, però, prevede che **<<Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo (Lavoro a progetto e lavoro occasionale) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo>>.**

Sul punto è, altresì, intervenuta **la legge 28 giugno 2012, n. 92 che con l'articolo 1, comma 27**, norma di interpretazione autentica (e come tale con efficacia ex tunc, sin dal momento di emanazione del d. lgs. 276/2003), ha previsto che **<<La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII>>**.

Il professionista, quindi, ben potrebbe porre in essere prestazioni occasionali od oggetto di un contratto di collaborazione a progetto purché – però – l'attività concretamente posta in essere non rientri (direttamente o per assimilazione) tra quelle "riservate". Il perito industriale, quindi, ad esempio, ben potrebbe stipulare un contratto di collaborazione a progetto per il censimento dei volumi della biblioteca del suo comune.

In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito che si può far ricorso al lavoro occasionale per regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale non altrimenti riconducibili a tipologie contrattuali tipiche quali quelle del lavoro subordinato o del lavoro autonomo o relative ad attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri.

La previsione legislativa sembrerebbe, quindi, orientare per l'impossibilità di svolgere la libera professione sotto forma di prestazioni occasionali.



ATTRAZIONE AL REDDITO PROFESSIONALE

È necessario, a questo punto, aprire un inciso in merito alla verifica se soggette alla contribuzione previdenziale Eppi siano le prestazioni che "rientrano nelle competenze specifiche del Perito Industriale".

Ebbene, le competenze specifiche del perito industriale sono formalizzate nella normativa di riferimento della nostra categoria, nonché si possono rinvenire negli atti interpretativi che promanano dal Consiglio Nazionale.

Il concetto delle "competenze specifiche" è – però – superato dai molteplici interventi giurisprudenziali che assimilano al reddito professionale anche quello derivante da attività non tipicamente di competenza di una professione ma che sono possibili proprio in virtù delle competenze e della cultura professionale del soggetto che la esplica. E così i corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro ben possono essere svolti dai periti industriali e quel reddito viene attratto al reddito professionale ed in quanto tale assoggettato a contribuzione presso l'Eppi. Come si accennava, la giurisprudenza è ormai univoca nel riconoscere il principio dell'attrazione al reddito professionale. La Corte di Cassazione con la **sentenza 9076/2013** ha statuito, che **<<il concetto di "esercizio della professione" deve essere inteso in senso dinamico e non statico in quanto è innegabile che l'evoluzione imposta dalle accentuate dinamiche della odierna realtà economica-sociale ha portato inevitabilmente all'estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale di ciascuna categoria sì che in essa vanno comprese, altresì, tutte quelle attività che,**

comunque, abbiano un nesso con la specifica cultura tecnica della singola professione>>>.

Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte ha sancito che l'ingegnere, amministratore di condominio, avrebbe dovuto versare la relativa contribuzione previdenziale ad Inarcassa e non già all'Inps. Analoga decisione fu assunta dalla Cassazione con la [sentenza 14684/2012](#), che è importante citare perché in quel contesto la Suprema Corte evidenziò che << **Questa interpretazione (attrazione al reddito professionale), valida per tutte le categorie professionali e che si traduce nell'escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, è già stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991**, resta a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11, comma 1, e nella quale si è esplicitamente affermato che **il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune>>>.**

Questo principio, del resto, era già stato enunciato dall'Agenzia delle Entrate che con la [circolare 105/E del dicembre 2001](#) aveva sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione alla relativa cassa di previdenza di un professionista che aveva assunto la carica di amministratore di una società il cui oggetto era attinente alla professione esercitata.

Ogni qualvolta, quindi, un perito industriale – in forza delle conoscenze dallo stesso acquisite e dell'iscrizione all'Albo professionale – si trovi ad esplicare un incarico per un'attività che non è di competenza specifica del perito industriale, dovrà assoggettare i compensi percepiti a contribuzione presso l'Eppi e non già alla Gestione Separata Inps.



LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Domanda:

Sono un perito industriale ma mi occupo unicamente di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, senza usare il timbro professionale. Sono obbligato ad iscrivermi all'Eppi?

Risposta:

Sì, pur essendo l'attività in oggetto "non riservata" ai periti industriali, ben potendo essere svolta anche da soggetti non iscritti ad alcun ordine professionale, nel momento in cui è esercitata da un iscritto all'Albo professionale dei periti industriali comporta l'attrazione al reddito professionale e, conseguentemente, l'obbligatorietà della presentazione della domanda di iscrizione all'Eppi.

Domanda:

Sono iscritto al ruolo dei periti assicurativi: devo versare la contribuzione alla Gestione Separata Inps?

Risposta:

Se lei è iscritto all'Albo professionale dei Periti Industriali, non dovrà iscriversi alla Gestione Separata perché vi è un principio di attrazione al reddito professionale e quindi l'iscrizione è dovuta all'Eppi. È importante al riguardo anche richiamare una circolare del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ([Prot. 5798/BC/fp dell'11 luglio 2007](#)) la quale evidenziava che <<**gli iscritti al predetto**

Ruolo (Periti Assicurativi, ndr) possono solo quantificare la valutazione del danno, ma non hanno la capacità per la ricostruzione dinamica dell'incidente stradale, come pure non possono assumere l'incarico di CTU: competenze queste ultime degli Ingegneri e dei Periti Industriali dell'area Meccanica regolarmente iscritti all'Albo dei rispettivi Ordini e Collegi>>.

Detta circolare del Consiglio Nazionale traeva la sua forza anche da apposite sentenze dei Tribunali di merito (ordinanza Corte d'Appello di Roma del 10/03/1998; Ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 27/02/2001 e sentenza del Tribunale di Pordenone del 28/02/2001).

Domanda:

La Procura della Repubblica di Parma mi ha chiamato per affidarmi una perizia in un processo per disastro ambientale. Io sono esclusivamente un lavoratore dipendente con una pluriennale esperienza in questo campo, ma non esercito la libera professione: posso accettare l'incarico? E se lo accetto sono obbligato ad iscrivermi ad Eppi?

Risposta:

In merito al primo quesito occorrerà valutare se il contratto che la lega al suo datore di lavoro le consente di prestare attività professionale per altro soggetto o se esistono clausole di incompatibilità. Una volta sciolta questa riserva, lei sarà tenuto all'iscrizione – entro 60 giorni dall'accettazione dell'incarico – ad Eppi ed al conseguente obbligo di versamento della contribuzione previdenziale dovuta in ragione del reddito e del volume d'affari prodotto.

Domanda:

Sono un perito chimico e mi è stato proposto di fare l'amministratore per una società che si occupa di impianti di depurazione e bonifiche

ambientali. Il consulente del lavoro della società mi vorrebbe inquadrare come Co.Co.Co. con versamento della contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps: è corretto?

Risposta:

No, lei dovrà versare la contribuzione all'Eppi. Sul punto l'Agenzia delle Entrate con la **circolare del 12 dicembre 2001 n. 105/E** (disciplina applicabile ai fini Irpef ai compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti prestati da lavoratori autonomi) è stata chiara. Recitava l'Agenzia: *al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.* (...)

Anche l'esercizio dell'attività di amministrazione di società ed enti comporta, in alcune ipotesi (ad esempio per l'attività svolta dai ragionieri e dottori commercialisti) la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo svolto. Tale valutazione può essere operata tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali. Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l'amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo.

L'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, *anche in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina dell'ordinamento professionale*, il professionista



svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale.

E' il caso ad esempio dell'ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni.

<< Ai principi sopra affermati deve farsi riferimento anche in relazione all'esercizio delle attività di revisore e sindaco di società.>>

Il principio è, quindi, ormai pacifico tanto che nelle istruzioni della compilazione del quadro RE del modello Unico 2015, relativamente ai compensi da denunciare nel Rigo RE2, si legge:

<<Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile)>>.